

Codice A18180

D.D. 28 gennaio 2015, n. 199

Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articoli 14 e 19 - D.lgs n. 227/2001, articolo 4 - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. Proponente: Ditta S.A.I.S.E.F. SpA da Mondovi' (CN) - Opere di compensazione per la variante al progetto di coltivazione e recupero della cava "Rocca Incisa" del Comune di Bagnasco (CN).

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;

VISTA la Legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 26/04/2000, n. 44, articolo 63;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 articolo 19 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 227/2001;

VISTA la Legge regionale 69/1978;

VISTA la Circolare PGR n. 4 AMD del 03/04/2012;

VISTO il Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10/02/2009, il D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. ed il D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013;

VISTO il comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile avente per oggetto "Autorizzazione paesaggistica alla trasformazione di aree forestali – Chiarimenti" pubblicato il 07/08/2014;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 44582/DB1425 - class. 13.160.70-539-2014C - del 03/09/2014, il proponente inviava alla Regione Piemonte - Settore Montagna - copia della variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava "Rocca Incisa", nel Comune di Bagnasco (CN);

CONSIDERATO che, con nota prot. 56495/DB1425 - class. 13.160.70 ATZVI 25-539/2014C 4 - del 03/11/2014, il Settore Montagna richiedeva integrazioni al progetto, tramite la Direzione Attività Produttive - Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive;

CONSIDERATO che, con nota prot. 4550/A18180 - class. 13.160.70-1021-2014C del 24/12/2014 - il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa;

VISTA la richiesta di autorizzazione n. 2015/23807, con progetto ed integrazioni allegate, presentata alla Regione Piemonte - Settore Montagna – Sportello Forestale di Ceva (CN), per gli interventi selvicolturali compensativi, redatti per la variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava "Rocca Incisa" del comune di Bagnasco ;

CONSIDERATO che, come indicato nello studio di impatto ambientale (cap. 4.8.2), la superficie forestale totale trasformata sarà di ha 7,90 e che, nel primo quinquennio, si prevede la coltivazione della cava su ha 5,70, così come chiarito nella premessa del progetto delle opere di compensazione, il progetto selvicolturale interesserà quindi una superficie di ha 17,20;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Montagna della Regione Piemonte in data 27/01/2015, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali proposti;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli n. 4 e n. 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

- di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Forestale n. 8/R/2011 e s.m.i. il progetto riferito all'istanza n. 2015/23807 per l'intervento selvicolturale compensativo in località "Rocca Incisa" nel Comune di Bagnasco, redatto per la variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava "Rocca Incisa" nel Comune di Bagnasco, effettuato dalla Ditta S.A.I.S.E.F. S.p.A. - Via Vittorio Veneto n. 4 - 12084 Mondovì (CN), così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie così come indicato nella planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzate;
- il taglio dovrà avere inizio dalle aree di saggio in modo tale da essere d'indicazione per la tipologia d'intervento selvicolturale;
- le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico, quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate;
- il quantitativo della massa legnosa esboscata non dovrà superare quanto indicato nel progetto;
- il quantitativo minimo della massa legnosa da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto; nel caso in cui tale indice non venga raggiunto, si dovrà provvedere ad esboscare un minor quantitativo di legname;
- si dovrà rispettare quanto indicato dall'articolo 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- in riferimento al piano al piano pluriennale dei tagli, i lavori dovranno concludersi entro 5 anni dalla data dell'Autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 (Autorizzazione con progetto d'intervento).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa alla Direzione A18000 - Settore Montagna - Corso De Gasperi n. 40 - 12100 Cuneo, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato, rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Autorizzazione e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dal Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.

Il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione, eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Ai fini dell'efficacia della presente Determinazione si dispone che la stessa sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12/10/2010, n. 22.

Il Dirigente
Silvia Riva